

Citta' metropolitana di Torino

A1283- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea e da Roggia afferente, in Comune di Vische, ad uso irriguo, richiesta dall'Azienda Agricola ANRO' GIUSEPPE.

Pratica N. A/1283 ASSENSO.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3683 del 20/06/2023; Pratica n. A/1283

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola ANRO' GIUSEPPE con sede legale in Comune di Vische, Via Candia n. 53 - P.IVA 09751440018, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea e da Roggia afferente, tramite n. 3 punti di attingimento mobili (P1-P2-P3), in Comune di Vische, località Gerone-Viscano ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° MAGGIO ed il 30 SETTEMBRE di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice con riempimento di carro botte, in modo che la portata massima non superi 4 l/s, la portata media non superi 0,0027 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **36 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Vische, così distinti in catasto: Foglio 49 particelle nn. 30,37,132,133,38,39,33,40,43,44,47,48 - Foglio 1 particelle nn. 1117,1118,997,998 - Foglio 2 particelle nn. 624,625 - Foglio 8 particella n. 40 - Foglio 44 particella n. 107, aventi la superficie complessiva di **Ha 05.76.75** coltivati a pioppeto;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e **dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico** del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione **dovrà essere sospeso** ogni qualvolta **la portata del corso d'acqua**, nel tratto considerato, sia **uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico**, nello specifico: nel tratto interessato dai punti P1 e P3 pari a 30.700 l/s nei mesi di maggio e di giugno e pari a 17.100 l/s nei mesi di aprile, luglio, agosto e settembre; nel tratto interessato dal punto P2 pari 50 l/s (valore minimo del Deflusso Ecologico);
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento relativo al punto P2 (roggia) siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)